

# **Statuto Associazione**

## **PACO DESIGN COLLABORATIVE**

### **Art. 1 – Costituzione**

1. E' costituita nel rispetto del codice civile Art. 36 e della L 383/2000 l'associazione di promozione sociale denominata **PACO DESIGN COLLABORATIVE**, abbreviata in "PACO" con sede in via Bellezza, 7 a Milano, di seguito detta associazione.

### **Art. 2 – Finalità**

1. L'associazione è apolitica, apartitica, multiculturale, intergenerazionale e internazionale e promuove e garantisce le pari opportunità tra uomini e donne, nonché la tutela dei diritti inviolabili della persona. L'associazione non ha fini di lucro ed è fatto divieto diretto e indiretto di distribuzione degli utili.

L'associazione ha lo scopo di promuovere e sostenere una comunità basata sul valore della condivisione della conoscenza e sull'approccio multidisciplinare alla soluzione delle problematiche complesse della società contemporanea attraverso il ruolo del design come mediatore culturale fra i diversi saperi e come motore dell'innovazione sostenibile (economica, sociale e ambientale).

2. L'associazione si propone di utilizzare il potenziale del design, della educazione, e della formazione per promuovere innovazione sociale, comportamenti e opportunità di business sostenibili. Per il raggiungimento dei suddetti scopi l'associazione potrà mettere in atto diverse attività, tra le quali:

- compiere attività di studio e di ricerca in ognuna delle discipline che compongono il campo del design, anche partecipando a programmi ed iniziative di terzi su base nazionale o internazionale;
- promuovere e coordinare attività volte all'aggiornamento culturale e professionale sia a beneficio degli associati che di tutti gli interessati esterni all'associazione;
- preparare, organizzare e partecipare a eventi, seminari di studio e manifestazioni, anche all'estero, nei campi inerenti gli interessi dell'associazione, con l'utilizzo di attrezzature e/o materiali propri o altrui;
- sostenere e/o patrocinare eventi e progetti di enti e di terzi (anche associati) inerenti le finalità istituzionali dell'associazione;
- promuovere, organizzare e realizzare corsi e percorsi formativi su temi oggetto dell'associazione, rivolti alla cittadinanza e a soggetti ed enti pubblici o privati;
- promuovere e sviluppare le attività dell'associazione attraverso la pubblicazione e/o distribuzione, anche in via digitale e telematica, di testi, manuali o altro, sia a beneficio degli associati che di tutti gli interessati esterni all'associazione;
- promuovere il dialogo e collaborazione tra gli associati, la società civile, il mondo produttivo e culturale anche stipulando convenzioni e consulenze con enti pubblici o privati, nazionali o internazionali, scuole e organizzazioni non profit, garantendo l'eventuale prestazione di servizi/attività rientranti nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
- promuovere nuove forme di svolgimento dell'attività imprenditoriale, principalmente dirette alle categorie sociali svantaggiate e comunque per la promozione della cittadinanza attiva.

L'associazione potrà comunque svolgere tutte le attività connesse a quelle precedentemente indicate che siano funzionali alla realizzazione dello scopo sociale.

3. L'associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro, considera la diversità una risorsa ed è attenta alle tematiche di genere e alla sostenibilità sociale. Si propone interventi che valorizzino la cittadinanza attiva e il benessere comunitario.
4. Al fine di perseguire le finalità istituzionali e di tutte quelle ad esse strumentali e conseguenti e comunque connesse, l'associazione potrà compiere tutti gli atti e le operazioni relative e ritenute necessarie e/o opportune, quali, a puro titolo indicativo, collaborare, aderire e affidarsi a qualsiasi persona giuridica pubblica o privata, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti e la cui attività non contrasti con i fini istituzionali dell'associazione.
5. L'associazione potrà svolgere attività anche nei confronti di terzi.

6. Nello svolgimento delle attività l'associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni volontarie dei soci, ma potrà anche assumere lavoratori dipendenti o attivare altre forme di collaborazione o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

### **Art. 3 – Soci**

1. Possono essere membri dell'associazione persone fisiche, associazioni ed altri enti, che sono interessati e condividono gli scopi dell'associazione e accettano il presente statuto e il regolamento interno qualora adottato, e/o impegnati nell'espletamento di attività analoghe o connesse a quelle proprie dell'associazione e che siano interessati in qualsiasi modo agli scopi dell'associazione medesima e ne accettino lo statuto e il regolamento interno qualora adottato. Sono soci coloro che fanno richiesta di adesione all'associazione e la cui domanda è accolta dal consiglio direttivo. Le categorie di soci sono:
  - a) Soci Fondatori: sono coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo e promuovono l'avvio dell'associazione definendo scopi, finalità e modalità di azione.
  - b) Soci Ordinari: sono coloro che aderiscono all'associazione successivamente alla sua costituzione e partecipano alla vita associativa.
  - c) Soci Sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie al fine di sostenere lo sviluppo dell'associazione.Tutti i soci hanno i medesimi diritti e doveri degli altri soci.
2. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto e il regolamento interno qualora adottato. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del consiglio direttivo.
3. Contro il diniego di ammissione è ammesso ricorso entro 30 giorni al collegio arbitrale.
4. Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:
  - a) dimissioni volontarie;
  - b) non aver effettuato il versamento della quota associativa dopo trenta giorni dalla scadenza dei termini;
  - c) indegnità deliberata dal consiglio direttivo.In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.
5. L'attività dei soci è libera e volontaria e prestata prevalentemente in forma gratuita.

### **Art. 4 - Diritti e obblighi dei soci**

1. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega ad altro socio, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'associazione. Ogni singolo socio può avere un massimo di due deleghe.
2. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento interno qualora adottato, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

### **Art. 5 – Organi**

1. Sono organi dell'associazione: l'Assemblea; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Vicepresidente

### **Art. 6 – Assemblea**

1. L'assemblea è costituita da tutti i soci.
2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta l'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente, o un terzo dei soci, lo ritenga necessario.
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno e con comunicazione scritta, oppure a mezzo mail e comunque per affissione della convocazione nella sede dell'Associazione e con ogni altro mezzo utile affinché la comunicazione sia dai soci conosciuta. La convocazione dell'assemblea deve essere inviata almeno 10 giorni prima dell'adunanza.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere con le modalità di cui al comma 3.

5. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
6. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 15 e 16.
7. L'assemblea ha i seguenti compiti:
  - a) eleggere i membri del consiglio direttivo;
  - b) determinare il numero dei componenti del direttivo,
  - c) approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo;
  - d) approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 15;
  - e) stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci;
  - f) deliberare la modifica dello statuto;
  - g) deliberare lo scioglimento dell'associazione.

#### **Art. 7 – Consiglio Direttivo**

1. Il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto da un numero minimo di 3 membri e da un massimo di 9. L'assemblea determina il numero prima dell'elezione di nuovi membri. Esso può invitare altri membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.
2. Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni 2 mesi.
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 5 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta inviata agli altri componenti, anche mediante e-mail oppure attraverso altri mezzi idonei a far pervenire ai consiglieri la comunicazione.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione.
5. Il consiglio direttivo ha i seguenti compiti:
  - a) eleggere il presidente;
  - b) eleggere il vicepresidente;
  - c) fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
  - d) sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
  - e) determinare il programma di lavoro attenendosi alle finalità dell'associazione, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
  - f) il consiglio direttivo nomina il segretario e il tesoriere scegliendoli tra i componenti del direttivo oppure tra i soci dell'associazione;
  - g) accogliere o respingere le domande di nuovi soci.

#### **Art. 8 – Presidente e VicePresidente**

1. Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del consiglio direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.
2. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo. Il presidente nello svolgimento delle sue funzioni viene coadiuvato dal vicepresidente e dai componenti del direttivo. Potranno essere condivise specifiche deleghe ai suddetti componenti.
3. In caso di assenza, d'impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente. Nel caso di cessazione il vicepresidente svolge le funzioni del presidente fino a nuova elezione.

#### **Art. 9 - Segretario**

1. Provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei soci e si occupa della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.

#### **Art. 10 – Tesoriere**

1. Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del consiglio direttivo. Organizza i bilanci dell'associazione e si occupa di tenere i libri contabili della associazione.

#### **Art. 11 - Durata delle cariche**

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata triennale e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso dell'anno dal consiglio direttivo durano in carica fino a nuova assemblea che provvede a ratifica oppure a nuova nomina.

#### **Art. 12 - Risorse economiche**

1. L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
  - a) quote e contributi degli associati;
  - b) eredità, donazioni e legati;
  - c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o d'istituzioni pubbliche e private, fondazioni finalizzate al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
  - d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
  - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati comunque rientranti nello scopo sociale;
  - f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  - g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi, raccolta fondi e sponsorizzazioni;
  - h) entrate proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi statutari;
  - i) altre entrate compatibili con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.
2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal consiglio direttivo.
3. Per l'espletamento delle operazioni finanziarie viene dato mandato ad uno o più membri del direttivo e/o al tesoriere qualora non sia componente del direttivo.
4. Il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, dovrà essere devoluto a fini di utilità sociale.

#### **Art. 13 - Quota sociale**

1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

#### **Art. 14 - Rendiconto**

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del consiglio direttivo, il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.
4. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto. E' vietata la distribuzione, anche indiretta di eventuali utili o avanzi di gestione tra i soci.

#### **Art. 15 - Modifiche allo statuto**

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno un terzo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto

favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

#### **Art. 16 – Scioglimento**

1. Per deliberare in assemblea lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
2. L'assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, esclusivamente per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, e comunque ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci.

#### **Art. 17 - Norma di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, decide l'assemblea ai sensi del Codice Civile delle leggi vigenti.